



Al dott.

---

---

---

---

**CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO CON RICERCATORI A TEMPO  
DETERMINATO – MARIE CURIE**

**PREMESSO CHE**

- l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Italia, Piazzale Europa, 1 – 34127 Trieste - legalmente rappresentata, ai sensi dell'art. 81 del proprio Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, dal Direttore pro-tempore del Dipartimento di \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_, stipulerà contestualmente al presente Contratto il contratto n. \_\_\_\_\_ con la Comunità Europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità Europee (di seguito "Commissione"), a sua volta rappresentata per la firma del suddetto contratto dal sig. J. Routti, Direttore Generale della Direzione Generale per la Ricerca, o da un Suo delegato, di seguito indicato come "Contratto comunitario n. \_\_\_\_\_";
- il Contratto comunitario n. \_\_\_\_\_ prevede l'esecuzione del Progetto denominato " \_\_\_\_\_ " nell'ambito delle attività di "Sostegno alla Formazione e Mobilità dei Ricercatori" dell'azione "Accrescere il Potenziale Umano di Ricerca e la Base delle Conoscenze Socioeconomiche" del Quinto Programma Quadro di Ricerca scientifica e tecnologica della Comunità europea, conformemente alle disposizioni dello stesso Contratto comunitario n. \_\_\_\_\_, Progetto per il quale presta la sua attività lavorativa il Ricercatore a tempo determinato – Marie Curie;
- l'Allegato II al Contratto comunitario n. \_\_\_\_\_ prescrive la stipula di un accordo scritto tra il Contraente dello stesso e il Ricercatore a tempo determinato– Marie Curie;

Tutto ciò premesso ad integrazione del presente Contratto;

**TRA**

L'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Italia, Piazzale Europa, 1 – 34127 Trieste – C.F. 80013890324, P. IVA 211830328, legalmente rappresentata dal proprio Rettore o Pro-Rettore pro-tempore, di seguito indicata come "Università";



E

Il dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, cittadino \_\_\_\_\_, individuata dalla Comunità come borsista di categoria \_\_\_\_, di seguito indicato come "Ricercatore";

### SI STIPULA

il seguente contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi della vigente legislazione italiana:

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Interpretazione

1. Il presente Contratto è accessorio al Contratto comunitario n. \_\_\_\_\_.
2. Il Contratto comunitario n. \_\_\_\_\_ viene allegato al presente Contratto e ne forma parte integrante.
3. I termini utilizzati nel presente Contratto ed il senso delle disposizioni vanno intesi, se non espressamente previsto diversamente, nello stesso significato e nello stesso senso risultanti dal Contratto comunitario n. \_\_\_\_\_.
4. In particolare si intende per Ricercatore a tempo determinato – Marie Curie (di seguito "Ricercatore"), ai fini del presente Contratto, esclusivamente la persona fisica selezionata dalla Commissione, sulla base dei requisiti soggettivi da essa fissati ed accertati, in base alle disposizioni dell'ordinamento comunitario, per svolgere l'attività di cui all'Allegato I del Contratto comunitario n. \_\_\_\_\_.

### Art. 2 Disciplina normativa del rapporto

1. Il rapporto tra l'Università e il Ricercatore è regolato:
  - dal presente Contratto;
  - dal Contratto comunitario n. \_\_\_\_\_.
2. Il rapporto è regolato inoltre, per gli aspetti non disciplinati nei summenzionati contratti:
  - dalle norme comunitarie concernenti il reclutamento e lo svolgimento dell'attività dei Ricercatori, e in particolare dalla Decisione del Consiglio delle Comunità Europee 1999/173/CE del 25 gennaio 1999;



- dalle norme dell'ordinamento italiano concernenti i Ricercatori di ruolo espressamente richiamate nel presente Contratto, comprensive di quelle attuative e integrative ad esse relative, nonché dalla normativa fiscale, assistenziale e previdenziale relativa ai lavoratori dipendenti a tempo determinato;
- dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università.

La normativa italiana è applicabile in quanto compatibile con quella comunitaria e quella dell'Università in quanto compatibile con quella comunitaria e con quella italiana gerarchicamente superiore.

### **Art. 3**

#### **Giurisdizione e Competenza**

La risoluzione delle controversie tra l'Università e il Ricercatore rientra nella Giurisdizione italiana ed è di competenza del Tribunale di Trieste in funzione di Giudice del Lavoro.

### **Art. 4**

#### **Lingua del contratto**

1. Il contratto è redatto in lingua italiana, che ha valore legale.
2. Nei casi in cui si faccia espresso rinvio o si debba comunque ricorrere all'applicazione di testi redatti unicamente in lingua inglese, i predetti testi hanno valore legale in tale versione.

## **TITOLO II**

### **CARATTERI DEL RAPPORTO**

### **Art. 5**

#### **Natura del rapporto**

1. Il presente contratto costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 230 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Il rapporto di lavoro del Ricercatore non si configura in alcun modo come rapporto di docenza di ruolo a tempo indeterminato, in cui il rapporto in questione non può in alcun caso trasformarsi, per cui la normativa pubblicistica relativa ai Ricercatori di ruolo non si applica al Ricercatore al di là degli espressi richiami operati nel presente Contratto. In particolare, al Ricercatore non potranno essere affidati compiti di docenza.



**Art. 6**

**Durata del rapporto**

1. La durata del rapporto è quella stabilita nella proposta n. \_\_\_\_\_ approvata dalla Commissione in data \_\_\_\_\_, ed è pari a \_\_\_\_\_ a decorrere dal \_\_\_\_\_.
2. Il termine finale del presente Contratto è quindi fissato per il \_\_\_\_\_, data in cui il rapporto cesserà di diritto, senza obbligo di preavviso, salvo la possibilità di proroga nel caso previsto dall'art. 6 dell'Allegato II al Contratto comunitario n. \_\_\_\_\_.
3. Per quanto riguarda le cause di cessazione anticipata del rapporto si rinvia all'art. 14 del presente Contratto.

**TITOLO III**

**SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO**

**Art. 7**

**Oggetto della prestazione del Ricercatore**

1. Il Ricercatore svolge l'attività prevista dall'Allegato I del Contratto comunitario n. \_\_\_\_\_.
2. Detta attività consiste nello svolgimento e nel raggiungimento degli obiettivi descritti nell'Abstract relativo al Progetto " \_\_\_\_\_", così come riportato nel suddetto Allegato I.

**Art. 8**

**Direttive relative all'attività**

1. Il Ricercatore svolge la propria attività sotto la direzione del Responsabile del Progetto, individuato nell'Allegato I del Contratto comunitario n. \_\_\_\_\_ nella persona del prof. \_\_\_\_\_, docente afferente al Dipartimento di \_\_\_\_\_, struttura presso la quale il Ricercatore presterà la propria opera.
2. La direzione del Responsabile del Progetto si concreta, oltre che nell'organizzazione mediante le opportune direttive dell'attività di ricerca e formazione del Ricercatore, anche nella trasmissione alla Sezione Personale Docente – Ripartizione Docenti non di ruolo dell'attestazione semestrale del regolare svolgimento dell'attività da parte del Ricercatore, nonché nel controllo del comportamento dello stesso ai fini disciplinari, come precisato all'articolo seguente, comma 1, lettera a).

**Art. 9**

**Obblighi del Ricercatore**

1. Il Ricercatore si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente Contratto, e in particolare:



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Personale Docente  
Ripartizione Docenti non di ruolo

- a) ad osservare tutte le norme disciplinari applicabili ai Ricercatori di ruolo, con particolare riferimento agli artt. 21 e 31 della L. 18 marzo 1958, n. 349. Le eventuali violazioni saranno accertate dal Responsabile del Progetto con le modalità di cui all'art. 103 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative sanzioni verranno irrogate con Decreto Rettorale;
  - b) ad osservare la normativa regolamentare dell'Università e quella interna della struttura dove svolge la sua attività;
  - c) a svolgere con diligenza l'attività formativa e di ricerca relativa al Progetto di cui all'Allegato I del Contratto comunitario n. \_\_\_\_\_, rispettando le direttive del Responsabile del Progetto in ordine alla sua attuazione, fra cui quelle relative all'orario di lavoro;
  - d) a dedicarsi a tempo pieno al lavoro di ricerca oggetto del Progetto, essendo il presente rapporto incompatibile con la titolarità qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo, nonché con l'esercizio di attività d'impresa, salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera a) dell'Allegato II al Contratto comunitario n. \_\_\_\_\_;
  - e) a non ricevere altre entrate, oltre a quelle previste dal presente Contratto, in relazione alla ricerca oggetto del Progetto;
  - f) a rispettare le norme relative alla proprietà intellettuale e industriale, alla pubblicità e alla riservatezza dei dati risultanti dal Progetto, di cui agli artt. 9, 10 e 11 dell'Allegato II al Contratto comunitario n. \_\_\_\_\_;
  - g) a comunicare al Responsabile del Progetto, che provvederà, per conoscenza, a informare la Sezione Personale Docente – Ripartizione Docenti non di ruolo, le modifiche pertinenti al rapporto, quali, ad esempio:
    - ogni tipo di evento tale da impedire il corretto svolgersi o il completamento del progetto;
    - ogni tipo di modifica relativa alle informazioni in base alle quali è stata approvata la proposta relativa al Progetto;
    - un eventuale stato di gravidanza nel caso in cui possa pregiudicare lo svolgimento del Progetto, con contestuale comunicazione al Responsabile del Progetto della volontà o meno di richiedere una proroga del Progetto.
2. In ogni caso il Ricercatore non ha altri obblighi al di là di quelli che le normative regolatrici del rapporto prevedono a suo carico.

## Art. 10

### Obblighi dell'Università

1. L'Università si impegna ad assicurare la realizzazione del Progetto ai sensi del Contratto comunitario n. \_\_\_\_\_ e, in qualità di interlocutore fra il Ricercatore e la Commissione, a trasmettere a quest'ultima, tramite il Responsabile del Progetto, tutti i documenti e la corrispondenza attinenti al Progetto e in particolare a notificare le modifiche pertinenti al presente Contratto esemplificate all'art. 2, comma 2, punto 9 dell'Allegato II al Contratto comunitario n. \_\_\_\_\_.



2. L'Università si impegna inoltre ad ospitare il Ricercatore per tutta la durata del Progetto, mettendogli a disposizione a partire dal \_\_\_\_\_ tutti i mezzi necessari alla realizzazione del Progetto e al suo tirocinio mediante la ricerca garantendo le stesse condizioni e gli stessi standard di sicurezza assicurati ai Ricercatori di ruolo, nonché una copertura assicurativa analoga a quella goduta da questi ultimi.
3. L'Università si impegna infine a provvedere alla gestione amministrativa del Progetto, comprensiva dell'assistenza al Ricercatore nell'adempimento delle pratiche amministrative presso le altre Autorità, e a garantire la puntuale erogazione degli importi spettanti al Ricercatore.
4. Sugli importi erogati verranno effettuate le trattenute fiscali, assistenziali e previdenziali previste dalla vigente normativa italiana per i lavoratori dipendenti a tempo determinato, ai sensi del successivo art.13.

#### Art. 11

#### Congedi ordinari e straordinari del Ricercatore

1. Il Ricercatore ha diritto ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ad un congedo ordinario retribuito di un mese per ogni anno di servizio.
2. Il congedo straordinario è regolato dall'art. 37 del suddetto D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e può essere concesso unicamente per i casi ivi previsti, escluso il sostenimento di esami. In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente il periodo stabilito nel suddetto articolo, ferma la discrezionalità del Responsabile del Progetto nella concessione e quantificazione del congedo. Per le modalità di richiesta del congedo si osservano le norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.
3. Il congedo per maternità è disciplinato dall'art. 41 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché dall'art. 6 dell'Allegato II del Contratto comunitario n. \_\_\_\_\_, fermi i relativi obblighi di comunicazione e notifica di cui agli artt. 2 e 3 dello stesso Allegato a carico del Ricercatore e dell'Università, che le effettuerà tramite il Responsabile del Progetto.
4. Non sono concessi al Ricercatore i congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica previsti dall'art. 8 della Legge 18 marzo 1958, n. 349.

#### Art. 12

#### Aspettative del Ricercatore

1. Il Ricercatore può essere collocato in aspettativa per motivi di famiglia o per infermità. Si applica l'art. 66 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. L'organo competente anche agli effetti delle altre disposizioni qui richiamate è il Responsabile del Progetto.
2. L'aspettativa per infermità è regolata dall'art. 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto compatibile con la durata e la natura del rapporto, con riserva delle decisioni della Commissione in merito ad un'eventuale cessazione anticipata del rapporto.
3. L'aspettativa per motivi di famiglia è disciplinata dall'art. 69 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, con esclusione dell'applicazione del termine massimo di durata ivi stabilito. Tale termine è fissato in \_\_\_\_\_.



4. Le summenzionate disposizioni non si applicano relativamente ai riferimenti al computo per la progressione di carriera, all'anzianità e agli aumenti di stipendio.

### Art. 13

#### Trattamento economico

1. Il trattamento economico del Ricercatore è quello stabilito dalla Commissione nell'Allegato I del Contratto comunitario \_\_\_\_\_.
2. Il trattamento di diretta competenza del Ricercatore è comprensivo delle seguenti voci:
  - contributo: \_\_\_\_\_ Euro per anno
  - contributo per la mobilità: \_\_\_\_\_ Euro per anno
  - [- unico contributo per spese di viaggio: \_\_\_\_\_ Euro]

Le prime due voci costituiscono il contributo totale della Commissione, che sarà erogato in tredici rate mensili posticipate.

I relativi importi sono al lordo di tutte le trattenute fiscali e di tutti i contributi previdenziali e assistenziali posti a carico sia del Ricercatore sia dell'Università dalla legislazione italiana vigente in materia, e in particolare dell'accantonamento al Fondo Trattamento di Fine Rapporto di cui all'art. 2120 del Codice Civile. Le trattenute e i contributi verranno operati d'ufficio alla fonte.

[Il pagamento del rimborso delle spese di viaggio verrà effettuato in due rate erogate con la prima e l'ultima rata mensile.]

3. Il contributo comunitario comprende anche un'ulteriore importo di \_\_\_\_\_ Euro per anno, che verrà versato all'Università a titolo di contributo ai costi totali di ricerca e gestione collegati all'ospitalità del Ricercatore e alla realizzazione del Progetto, e in particolare a quelli relativi alla pubblicazione dei risultati della ricerca e alla partecipazione del Ricercatore alle conferenze o ad altri eventi scientifici ritenuti necessari o utili dal Responsabile per una corretta gestione del Progetto. Relativamente alla suddetta partecipazione verranno corrisposti unicamente i rimborsi delle spese documentate, con esclusione di qualsiasi indennità di missione.
4. Non spettano al Ricercatore i compensi collegati alle prestazioni per conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
5. Le erogazioni dirette al borsista e le operazioni connesse verranno effettuate in Lire.

### Art. 14

#### Cessazione del rapporto

1. La cessazione del rapporto di lavoro può essere determinata da scadenza del termine, da recesso di una delle Parti o da recesso della Commissione dal Contratto comunitario n. \_\_\_\_\_, cui il presente Contratto è accessorio.
2. Il Ricercatore deve comunicare il proprio recesso al Responsabile del Progetto con un preavviso di almeno \_\_\_\_\_.



Il termine di preavviso può essere proporzionalmente ridotto, a discrezione dell'Università, nell'ipotesi di recesso del Ricercatore per giustificato motivo.

Tale recesso è subordinato alla valutazione della Commissione ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, dell'Allegato II al Contratto comunitario n. \_\_\_\_\_, a meno che non sia connesso al mancato rispetto da parte dell'Università degli obblighi derivanti dal presente Contratto.

3. Il recesso dell'Università può avvenire nei seguenti casi, ferme le previsioni relative alle notificazioni da effettuarsi da parte dell'Università, tramite il Responsabile del Progetto, e della Commissione ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, dell'Allegato II al Contratto comunitario n. \_\_\_\_\_:

- verificarsi di una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 del Codice Civile (giusta causa di recesso);
- mancato rispetto degli obblighi del presente Contratto da parte del Ricercatore;
- gravi ragioni tecniche ed economiche pregiudicanti il Progetto, incluse le situazioni in cui, dopo un'eventuale sospensione a causa di forza maggiore o per congedo per maternità o malattia, la ripresa dell'esecuzione del presente Contratto risulti impossibile, nel senso di non permettere la proficua conclusione del Progetto.

Il recesso avverrà sulla base di una comunicazione scritta, debitamente motivata in relazione alle summenzionate cause, che il Responsabile del Progetto invierà all'Università (Sezione Personale Docente – Ripartizione Docenti non di ruolo) e, per conoscenza, al Ricercatore.

Il recesso sarà efficace dal momento terminale del procedimento di cui all'art. 8, commi 1 e 2, dell'Allegato II al Contratto comunitario n. \_\_\_\_\_.

4. Il recesso della Commissione può avvenire nei casi e nei modi previsti dall'art. 8, commi 3 e 4, dell'Allegato II al Contratto comunitario n. \_\_\_\_\_.

## TITOLO IV DISPOSIZIONE FINALE

### Art. 15 Imposte di registro e di bollo

Il presente Contratto non è soggetto a registrazione, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato e integrato con D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, e successive integrazioni e modificazioni.

Il Rettore

Il Ricercatore

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, si accettano espressamente le disposizioni di cui all'art. 14 del presente Contratto.

Il Ricercatore